



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20

OGGETTO: ART. 6 CO. 9 D.L. 78/2010 CONVERTITO NELLA L. 122/2010 –
RICOGNIZIONE CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2014
DIVIETO SPONSORIZZAZIONI - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquattordici addì **dieci** del mese di **marzo** con inizio seduta alle ore 16,20 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Ai sensi del disposto dell'art. 6 co. 9 del D.L. 31/05/2010 N. 78 convertito nella L. 30/07/2010 N.122 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art.1 della L.31/12/2009 N.196 non possono effettuare, a decorrere dall'anno 2011, spese per sponsorizzazioni;
- Il netto divieto stabilito dal sopracitato art.6 co.9 aveva indotto a ritenere, prima facie, che dovessero essere ricondotte in tale alveo anche le erogazioni, da parte del Comuni, in favore dell'associazionismo locale con il coinvolgimento di tutte le contribuzioni a vario titolo erogate dagli enti locali e finalizzate alla promozione del territorio ed al sostegno di manifestazioni o eventi di rilevanza cittadina o di tradizione culturale;
- Sulla questione era intervenuta la Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Lombardia con il parere n. 1075 del 20/12/2010 con il quale è stato innanzitutto chiarito l'esatta definizione del contratto di sponsorizzazione;
- In particolare è stato affermato che "per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è necessario avere riguardo alla sua funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuovere l'immagine mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione";
- E' evidente, dunque, che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce più deboli della popolazione quali anziani, fanciulli ecc... oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il cd. diritto allo studio ecc...;
- In sostanza l'elemento che, alla luce delle vigenti disposizioni normative ed orientamenti giurisprudenziali deve connotare le contribuzioni tutt'ora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;
- Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover assumere in questa sede un provvedimento ricognitorio degli enti e delle associazioni operanti sul territorio e potenzialmente destinatarie di contributi comunali la cui attività si configura come modalità alternativa di erogazione di un servizio pubblico e non come forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi approvato con D.C.C. N. 48 del 24/11/1990;
- Esaminato l'elenco ricognitorio, all'uopo predisposto, analogamente allo scorso anno, concernente le associazioni operanti sul territorio e potenzialmente destinatarie di contributi comunali e le attività ed iniziative dalle stesse svolte

finalizzate al perseguimento di un pubblico interesse, così come allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- Ribadita la funzione sostitutiva espletata dai citati enti ed associazioni nei diversi settori di attività elencati in allegato dando atto dell'assoluta non configurabilità, quale attività di sponsorizzazione, delle funzioni dagli stessi svolte;
- Richiamate, infine, le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2011, n. 11 del 22.02.2012 e n. 36 del 27.05.2013;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dai rispettivi responsabili ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 c. 1 lettera b) del D.L. 10.12.2012 n. 174 convertito nella legge 7.12.12 n. 213;
- Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di dare atto, alla luce delle motivazioni esposte in premessa, che gli enti e le associazioni di cui all'elenco allegato espletano attività ed iniziative rientranti nei compiti di questo Comune e, pertanto, di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Di precisare, pertanto, la non operatività nei loro confronti del divieto introdotto dall'art. 6 co. 9 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.
3. Di dare atto che l'eventuale concessione di contributi nei confronti degli enti ed associazioni di cui al citato elenco dovrà, comunque, avvenire nel rispetto delle regole e prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale "Disciplina per la concessione di contributi" e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
4. Di dare atto, infine, che l'allegato elenco potrà essere modificato e/o integrato sulla base dei mutamenti delle realtà associative presenti sul territorio.

Dopodiché i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 co. 4 del D.Lgs . 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to Paolo FLESIA CAPORGNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 21 MAR, 2014 al 05 APR, 2014
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Il Segretario Comunale

Data 21 MAR, 2014



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary, Paolo Flesia Caporgno.

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 31 MAR, 2014 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 31 MAR, 2014



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

il 21 MAR, 2014



Il Segretario Comunale

A large, stylized handwritten signature in black ink, identical to the one in the previous section.